



*Comune di Servigliano*

*Provincia di Fermo*

*Sindaco:* Avv. Marco Rotoni

## ORDINANZA N. 47/2018

### IL SINDACO

**Premesso** che l'Amministrazione Comunale è da sempre attenta alle problematiche sociali correlate al consumo delle cosiddette "droghe legali" quali alcol, tabacco;

**Tenuto** presente che il giorno 14 luglio 2018, presso il Parco della Pace di Servigliano si terrà il concerto del gruppo musicale "CASABIAN";

**Tenuto** ancora presente che il giorno 28 luglio 2018, presso il Parco della Pace di Servigliano si terrà il concerto dell'artista "CAPAREZZA";

**Considerato** che in tali giornate è previsto l'afflusso di un gran numero di persone;

**Atteso** che il consumo di bevande superiori a 21 gradi è causa di episodi di inciviltà e degrado, particolarmente gravi quando si verificano in luoghi pubblici poiché costituiscono un esempio diseducativo e diffondono disagio e insicurezza tra i cittadini, con la sensazione di non poter liberamente fruire degli spazi pubblici;

**Ritenuto** che il consumo di alcol costituisca anche un potenziale pericolo per la salute, e, quando ciò avviene in un luogo molto frequentato, abbia effetti negativi nei confronti dei giovani che percepiscono come normale il consumo di bevande alcoliche, non riuscendo, invece, a maturare un atteggiamento critico se non di riprovazione verso l'assunzione di sostanze dannose per la salute;

**Reputato** quindi necessario pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi che consenta di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo, al fine di tutelare la tranquillità e la libera circolazione delle persone e di limitare contestualmente l'insorgere di problematiche di sicurezza urbana ed incolumità pubblica legate altresì all'abuso di alcol;



Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 202/91 e n. 399/96 nelle quali viene affermato il principio che, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo, affermando espressamente la specifica necessità di una incisiva tutela della salute;

**Ritenuto**, per quanto prima esposto, che sussistano rilevanti motivi di pubblico interesse per emanare un'ordinanza che vieti **dalle ore 00:00 del giorno 14 luglio 2018, alle ore 08:00 del giorno 15 luglio 2018 e dalle ore 00:00 del giorno 28 luglio 2018, alle ore 08:00 del giorno 29 luglio 2018;**

- la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono escluse da tale divieto, la somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa;

- all'interno del "Parco della Pace" dove si svolge il concerto, la vendita, il consumo e la detenzione di sostanze superalcoliche;

al fine di evitare di evitare il verificarsi di gravi episodi, provocati dal consumo eccessivo di alcol, che possano nuocere alla sicurezza pubblica;

**Visto** l'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/2001 dove si stabilisce "per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";

**Dato atto** che lo schema della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa alla Prefettura – UTG – di Fermo ed è conforme alle direttive in materia;

**Visto** l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

**per le ragioni di sicurezza pubblica in premessa evidenziate, che dalle ore 00:00 del giorno 14 luglio 2018, alle ore 08:00 del giorno 15 luglio 2018 e dalle ore 00:00 del giorno 28 luglio 2018, alle ore 08:00 del giorno 29 luglio 2018:**

- **è vietato**, all'interno del "Parco della Pace" dove si svolge il concerto, vendere, detenere e consumare qualsiasi bevanda superiore a 21 gradi;

- **e vietata**, inoltre, la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono escluse da tale divieto, la somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

**Le violazioni** alla presente ordinanza, qualora non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Sono esclusi da tale violazione, la



somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

**La presente** ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Servigliano.

#### **DA' ATTO**

che, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla Legge n. 125 del 24/07/2008 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Fermo.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga eseguita dalla Polizia Municipale, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e da chiunque altro spetti farla osservare.

#### **INFORMA**

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Marche, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre dall'avvenuta pubblica all'albo pretorio on line del Comune di Servigliano.

**IL SINDACO**  
**Avv. Marco Rotoni**

